



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SALUZZO

SEZIONE A1

Si comunica a:

ALDUE GLOBOCONSUMATORI ODV
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)

Giudice: **FERAUD AGOSTINO**

Depositata Sentenza Numero: **242/2022**

in data : **23/11/2022**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI LAGNASCO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

CANCELLIERE ESPERTO

Valeria MEZZANO

IL CANCELLIERE

Saluzzo 24/11/2022



SENT. n. 242/22

23 NOV 2022

Dep. _____

Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI SALUZZO

Il Giudice di Pace avv. AGOSTINO FERAUD ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al R.G. n. _____ promossa dal signor _____ Nato a Venaria Reale (To), in data _____, residente in _____ con l'assistenza di **GLOB CONDUMATORI, presso cui elegge domicilio in Alessandria, via Cremona n.6.**

RICORRENTE

Nei confronti di

COMUNE DI LAGNASCO, in persona del Sindaco pro tempore, con ivi sede in piazza Umberto I.

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ex articolo 7 D.L.vo n. 150/11.

CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE

Voglia il giudice di Pace, accogliere il ricorso e per effetto annullare il verbale n. **4075X/2022**, emesso dal Comune di Lagnasco - Polizia Locale per violazione dell'art.142 comma 8 Cds, accertata in data 08.08.2022.

In subordine mantenere la sanzione irrogata al minimo edittale.

Con vittoria delle spese del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente, obbligato in solido in solido in quanto proprietario della vettura targata [redacted] proponeva ricorso avverso il verbale sopra indicato ed emesso nei suoi confronti, in quanto non immediatamente contestato al conducente, dalla Polizia Locale di Lagnasco sulla Sp 662.

Si contestava la violazione dell'articolo 142 Cds comma 8, per aver il conducente della vettura, superato il limite di velocità vigente in quel tratto di strada (90,00 km orari) di non oltre 40 km orari, ovvero di procedere alla velocità netta di 103,36, già decurtata per la tolleranza del 5%, velocità effettiva 108,80.

Con violazione accertata a mezzo di impianto autovelox fisso Velocar Red e Speed.

Il ricorrente proponeva, presso questo ufficio, opposizione, eccependo una serie di vizi nell'accertamento, in particolare con il richiamo alla mancata omologazione del velox e della sua taratura.

Con decreto 10 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Saluzzo fissava udienza al 16 novembre 022, riteneva sussistere i presupposti per sospendere il verbale impugnato, che per l'effetto sospendeva e ordinava al Comune di Lagnasco anche tramite la Polizia Locale, di costituirsi e depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché della contestazione o notificazione della violazione.

In tale udienza davanti al giudicante, era presente il delegato del ricorrente mentre per il Comune di Lagnasco che non risultava costituito in

Cancelleria, nessuno era presente e di conseguenza ne veniva dichiarata la contumacia.

Dopo breve discussione, il legale della parte ricorrente concludeva come in epigrafe riportato e il giudice pronunciava sentenza di cui dava immediata lettura del dispositivo.

Nel caso di specie, la parte resistente, non ha fornito la prova sulla effettiva modalità dell'accertamento e alcuna difesa in merito alle proposte – dal ricorrente - contestazioni sulla omologazione e taratura.

Nulla ha obiettato alle eccezioni di merito del ricorrente.

Infatti il Comune di Lagnasco non si è costituito e, anche in ragione della mancata produzione del rapporto degli accertatori non ha sufficientemente provato la responsabilità della ricorrente.

Incombe infatti alla Pubblica Amministrazione, nella sua sostanziale veste di attrice, quando vi è contestazione, fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa, che nel caso di specie non si ritiene raggiunta.

Vedi Cassazione Sezioni unite 17335/07 e n. 27143/07 e la recente ordinanza Cassazione civile VI Sezione n. 1921/2019 ove si precisa che «consegue che alla P.A., incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida

conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.».

Di conseguenza si annulla il verbale opposto e le sanzioni pecuniarie ed accessorie ivi comminate.

Per i fatti di causa si compensano le spese di lite.

PQM

Il Giudice di Pace Onorario di Saluzzo definitivamente pronunciando

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 150/11 così provvede

Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite.

Saluzzo , 18 novembre 2022

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Avv. Agostino FERAUD

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 23 NOV 2022
IL CANCELLIERE

CANCELLIERE ESPERTO

Valeria MIZZANO





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALUZZO

Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”

SI INVITA

La ALDUE GLOBOCONSUMATORI ODV, corrente in Alessandria, Via Cremona n. 6, domiciliataria del sig. VETTORI Mauro n. Venaria Reale (TO) il 23.01.1976, residente in Barge, Via Gabiola n. 44/A

Al pagamento, **entro il termine di 10 giorni**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di € 43,00 a titolo di contributo unificato, in relazione alla causa iscritta in data 06.10.2022 al Ruolo Generale di questo Ufficio al n. 951/22

Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante pagamento telematico con PAGO PA sulla piattaforma PST giustizia, avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questo Ufficio la ricevuta telematica comprovante l'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito di spese e interessi, decorrenti dalla data di deposito dell'atto.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, ai sensi dell'articolo 16 comma 1-bis, si applicherà con separato e successivo provvedimento la sanzione come di seguito indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato

Saluzzo, 12 ottobre 2022

Il Cancelliere Esperto
Valeria MEZZANO

